TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 25

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 35, 36, 3° e 4° comma, 39, 1° comma 40, 1°, 2° e 8° comma, modif

Assegnazione delle reclute alle varie categorie e specialita'.

Le reclute vengono sottoposte ad una istruzione preliminare militare, che, in massima, dura circa 30 giorni.

Durante il periodo di tale istruzione, esse vengono assegnate, a seconda del fabbisogno e delle attitudini ed in relazione alle direttive del Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, alle diverse categorie e specialita' del Corpo stesso. Esse assumono la denominazione di marinaio se assegnate alla categoria marinai, di allievo se alle altre categorie.

Le reclute laureate o diplomate nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore, previsti dalla legge sugli ufficiali di complemento della R. Marina, e quelle che, avendo frequentato o frequentando gli istituti universitari indicati nel regolamento relativo a detta legge, abbiano seguito due corsi di cultura militare, vengono, se fisicamente idonee, classificate «Marinaio L.» e destinate, in conformita' della legge sugli ufficiali di complemento e con le modalita' stabilite dai regolamenti, a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

Le reclute diplomate in un Regio istituto nautico vengono, se fisicamente idonee, classificate «Marinaio D.» e destinate a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento di cui al comma precedente.

Gli arruolati L. e D. che, per mancanza dei prescritti requisiti fisici, non seguano i corsi allievi ufficiali di complemento, vengono, se non trasferiti alla leva di terra in base al successivo art. 29, classificati Furieri L. o D.

Le reclute in possesso del certificato di ammissione al liceo classico o di titolo equipollente vengono classificate Allievi T. S. nelle categorie e specialita' piu' affini agli studi compiuti.

Le caratteristiche L., D. e T. S. vengono perdute dai militari inidonei al tirocinio pratico di cui all'articolo seguente e dai sottufficiali e sottocapi retrocessi.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-25-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-35-36-3-e-4-comma-39-1-comma-40-1-2-e-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it